

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE

ISTITUTO TECNICO

1. CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore annuale previsto, ovvero il diritto alla deroga tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

In esito a tale valutazione, vengono confermati o modificati dal Consiglio di Classe i voti proposti e sono possibili i seguenti esiti:

- a) Lo studente ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe successiva;
- b) Lo studente ha riportato una votazione inferiore a sei decimi in non più di tre discipline nelle quali non ha maturato tutte le competenze previste. In tale ipotesi per lo studente si delibera la sospensione del giudizio nelle discipline insufficienti e la decisione di ammissione/non ammissione alla classe successiva viene rinviata allo scrutinio differito;
- c) Lo studente ha riportato votazioni inferiori a sei decimi in più di tre discipline e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento neanche a seguito di interventi di recupero nel periodo estivo. In tale ipotesi lo studente è non ammesso alla classe successiva.

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, sia inferiore a sei decimi.

ISTITUTO PROFESSIONALE

1. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SECONDA

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore annuale previsto, ovvero il diritto alla deroga tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

In esito a tale valutazione, vengono confermati o modificati dal Consiglio di Classe i voti proposti e sono possibili i seguenti esiti:

- a) Lo studente ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe successiva;
- b) Lo studente ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, ha maturato le competenze previste ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (per eventuale trasferimento in altri percorsi). In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato all'inizio dell'anno successivo;

- c) Lo studente ha riportato una votazione inferiore a sei decimi in non più di cinque discipline nelle quali non ha maturato tutte le competenze previste. In tale ipotesi lo studente può essere ammesso alla classe successiva con revisione del P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica;
- d) Lo studente ha riportato una votazione inferiore a sei decimi in più di cinque discipline e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento neanche a seguito di revisione del P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tale ipotesi lo studente è non ammesso alla classe successiva e il P.F.I è rimodulato, prorogandolo di un anno.

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, sia inferiore a sei decimi.

2. CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA

Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore annuale previsto, ovvero il diritto alla deroga tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

In esito a tale valutazione, vengono confermati o modificati dal Consiglio di Classe i voti proposti e sono possibili i seguenti esiti:

- a) Lo studente ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe successiva;
- b) Lo studente ha riportato una votazione inferiore a sei decimi in non più di tre discipline nelle quali non ha maturato tutte le competenze previste. In tale ipotesi per lo studente si delibera la sospensione del giudizio nelle discipline insufficienti e la decisione di ammissione/non ammissione alla classe successiva viene rinviata allo scrutinio differito;
- c) Lo studente ha riportato votazioni inferiori a sei decimi in più di tre discipline e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento neanche a seguito di interventi di recupero nel periodo estivo. In tale ipotesi lo studente è non ammesso alla classe successiva.

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, sia inferiore a sei decimi.